

b) quando le tariffe di cui al punto a) siano ridotte del 4% perché applicate ad assicurazioni del clero, le percentuali di provvigioni d'acquisto riferite al capitale si ridurranno da 3.75% al 3.20 ed i massimi, riferiti al premio, dall'80% al 70%; le provvigioni d'incasso saranno pure ridotte dell'1%.

c) per le rendite vitalizie immediate di cui ai n^{ri} 11, 12 e 13 del Decreto la provvigione d'acquisto è stabilita nel 4,40% del premio unico.

Nessun altro compenso è dovuto all'Istituto;

d) per la speciale tariffa del Clero (A-14 del Decreto) le provvigioni sono quelle di cui alla lettera b) con limitazione però al 3% del riscatto totale;

e) per le collettive la provvigione sarà limitata al 2.50% del capitale assicurato con un massimo del 50% del premio.

Art. 4

L'Istituto riconoscerà la produzione vita raccolta dalla "Prævitentia", come produzione utile agli effetti dei minimi di produzione e dei premi alle Agenzie Generali.